

N. 05888/2014 REG.PROV.CAU.  
N. 09045/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9045 del 2014, integrato con motivi aggiunti, proposto da Salvatore Tito, Paolino Pugliese, Amerigo Poccia, Francesco Favara e Claudia Giacchetti, rappresentati e difesi dall'avvocato Carmine Medici ed elettivamente domiciliati in Roma, piazzale Clodio n. 18, presso il predetto avvocato;

***contro***

l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con la quale è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

***nei confronti di***

Giuseppe Mondello;

***e con l'intervento di***

***ad adiuvandum:***

- Antonio De Cicco, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Medici ed elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Clodio n. 18, presso il predetto avvocato;

***ad opponendum:***

- Elisabetta Biondi, Marina Luigia Zanga, Francesca Romani, Luca Moriconi, Danilo Roncalli, Pietro Orsini, Francesco Gattola, Andrea Lombardi, Alessandro proposito, Gabriele Patta, Roberto Galdi e Lucio Iacobucci, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Reggio D'Acì e, per quanto riguarda Elisabetta Biondi, anche dall'avvocato Francesco Angelini, ed elettivamente domiciliati in Roma, via F. Confalonieri n. 5, presso lo studio dell'avvocato Andrea Reggio D'Acì;

- Gioacchino Giannola, Monica Zini, Paolo Di Costanzo, Gianluca Forastieri, Angelo Infante, Pasquale Dioguardi, Carmine Morana, Giorgio Pugliese, Francesca Messina, Maurizio Valent, Salvatore De Meo, Carlo Cosentino, Andrea Zucchetta, Antonella Bianchi, Domenico Capola, Ernesto Carbone, Natalina Cea, Faffaele Grandone, Antonella Manicastro, Edoardo Francesco

Mazzilli, Alessio Montalesi, Claudia Mori, Giovanni Mosca, Paolo Raimondi, Francesca Rapi, Maria Silvano, Vincenzo Talarico, Michele Tirocchi, Giuseppe De Marco, Marco Confalonieri, Monica Rizzi, Cosimo Serafino, Ezio De Vecchis, Gennaro Mazzucchi, Claudio Bergamo, Franceco Costa, Jessica Ruffinatto, Antonio Iacono, Maria Impellizzeri, Cosimo Damiano Napolitano, Tommaso Marco Musio, Damiano Sposato, Marcello De Muro, Francesca Tommasoli, Marcello Fici, Ivano De Caro e Stefano Ricci, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Mario D'Acunti e Stefano D'Acunti, ed elettivamente domiciliati in Roma, viale delle Milizie n. 9, presso lo studio dei predetti avvocati;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

dei seguenti atti: a) elenchi dei candidati ammessi e non ammessi alla prova orale del concorso per esami a complessivi 69 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, indetto con determinazione dirigenziale prot. n. 146312 R.U. del 16 dicembre 2011; b) operazioni e verbali della Commissione esaminatrice, con particolare riferimento alle attività relative alla formazione e al sorteggio dei titoli delle prove scritte e alla valutazione di tali prove; c) determinazione prot. n. 67703 del 6 giugno 2013 e successiva nota di chiarimenti in data 2 luglio 2013; d) ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Dogane;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO, in via preliminare, che appare condivisibile la tesi di parte ricorrente, secondo la quale l'art. 77, comma 4, cod. proc. amm. (il quale dispone che "proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso") non si riferisce alla decisione da assumere nella sede cautelare;

CONSIDERATO che, ad un primo esame, il ricorso introduttivo non appare supportato dal *fumus boni iuris* in considerazione delle circostanze di fatto rappresentate dall'Amministrazione intimata nella sua memoria difensiva (e, in particolare, in considerazione del fatto che i ricorrenti sono dipendenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), in base alle quali è possibile escludere "l'ingiusto vantaggio" dei candidati che hanno frequentato il corso "procedimenti

disciplinari" tenuto dal dott. A. Libeccio ed hanno avuto diretta conoscenza delle disposizioni di servizio emanate dal medesimo dott. A. Libeccio;

CONSIDERATO che - a prescindere dalle decisioni che il Giudice ordinario assumerà sulla querela di falso proposta dai ricorrenti con riferimento ai verbali dal n. 12 al n. 30 e con riferimento ai fogli formato *excel* allegati a tali verbali - allo stato degli atti si deve comunque rilevare che: A) le censure dedotte con il ricorso per motivi aggiunti non appaiono tardive, non essendo dimostrato che i ricorrenti al momento della proposizione del ricorso introduttivo avessero piena conoscenza del verbale della commissione n. 31; B) secondo la giurisprudenza (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, 22 aprile 2013, n. 688), posto che le commissioni di concorso operano come collegi perfetti in tutti i momenti in cui vengano adottate determinazioni rilevanti, ivi compresi il momento della correzione e quello della valutazione delle prove scritte, non è rispettosa della regola l'attribuzione dei punteggi operata individualmente dai singoli commissari, né l'attribuzione dei punteggi operata collegialmente, ma a seguito della lettura individuale dell'elaborato da parte di uno soltanto dei commissari, incaricato di riferire agli altri; C) il ricorso per motivi aggiunti appare quindi supportato dal *fumus boni iuris* in relazione alla lamentata violazione della regola della collegialità, desumibile dal punto 5 del verbale n. 31 dal quale si evince che la commissione di concorso ha istituito una sorta di "filtro" affidato alle valutazioni di un solo commissario;

CONSIDERATO che al danno prospettato dal ricorrente con i motivi aggiunti è possibile ovviare disponendo la sospensione degli effetti di tutti gli atti della procedura concorsuale, a partire dalla correzione delle prove scritte;

CONSIDERATO che, fermo restando quanto precede, sussiste la necessità di: A) disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati risultati idonei alle prove orali - i cui nominativi risultano dalla graduatoria di merito allegata al verbale n. 42 in data 11 luglio 2014 - laddove non rientrino tra i soggetti intervenuti *ad opponendum* nel presente giudizio; B) fissare il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione/comunicazione della presente ordinanza per le notifiche del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e il termine di sessanta giorni (dal completamento delle anzidette formalità) per il deposito presso la Segreteria delle prove dell'avvenuta ottemperanza;

CONSIDERATO che, tenuto conto di quanto precede, sussistono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, sospende gli effetti di tutti gli atti della procedura concorsuale, a partire dalla correzione delle prove scritte.

Ordina alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio secondo le modalità

e nei termini indicati in motivazione.

Fissa per la trattazione del merito la pubblica udienza del 18 marzo 2015.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Elena Stanizzi, Consigliere

Carlo Polidori, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 20/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)